

Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio

Secondo quanto previsto dal vigente Sistema per misurazione e la valutazione della performance dell'Agenzia, adottato con atto prot. 20274 del 16/10/2019 e applicabile a decorrere dal Ciclo della performance 2020 – nelle more dell'adozione di un nuovo Sistema che tenga conto della struttura della nuova Agenzia, in corso di definizione - i compensi economici connessi alla produttività del personale appartenente alle categorie Funzionari, Collaboratori, Operatori, e i compensi economici connessi alla retribuzione di risultato del personale appartenente alla categoria Professionisti di I^a e II^a qualifica Professionale, sono erogati in proporzione al punteggio risultante dalla valutazione complessiva della performance individuale.

Per il personale tecnico-amministrativo e professionista di II qualifica professionale, il CCNL del comparto Funzioni centrali triennio 2016-2018, art. 7, comma 6, lettera b, rimanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. La contrattazione integrativa per il 2019, in attuazione di quanto previsto dall'art. 78 del predetto CCNL, ha previsto l'attribuzione in favore dei dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, nel limite del 35% dei dipendenti, di una maggiorazione nella misura del 30% del valore medio pro-capite del premio attribuito al personale valutato positivamente.

Anche per il personale dirigenziale e professionista di I qualifica professionale, il CCNL dell'Area Funzioni centrali del 09 marzo 2020 per il triennio 2016-2018 demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato, e prevede, analogamente al CCNL del Comparto, la definizione, in sede di contrattazione integrativa, di una maggiorazione (nella misura di almeno il 30% del valore medio pro-capite) in favore del personale che consegue le valutazioni più elevate (la cui percentuale è da definire in sede di contrattazione integrativa).

Nelle more della stipulazione di un nuovo CCNI, nel 2019 la retribuzione di risultato è stata erogata ai dirigenti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL Dirigenti ENAC 2006-2009, biennio economico 2006-2007 (che prevede tre fasce di merito), e ai professionisti di I qualifica tenendo conto dell'art. 92, comma 2, lettera b del CCNL ENAC personale non dirigente 1998-2001.